

(N. 1886)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1957 (V. Stampato n. 2573)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 FEBBRAIO 1957

Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per pagamento degli stipendi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sul-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di tre rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo

stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitoli normali sulle riscossioni delle imposte dirette».